

T E O R I A
D E L L E
A Z I O N I , E C C E Z I O N I
E
G I U R I S D I Z I O N E

E S P O S T A I N I T A L I A N A F A V E L L A
A D U S O D E L L E U N I V E R S I T A ' D E L R E G N O .

M I L A N O

L I O O G R A F I A F R A N C E S C O F O R Z O G G I O M I C H E L E C A R T I S T A
300.

INT-AH.CATECCHI. B. 10

PRE 28279

T E O R I A
DELLE AZIONI, ECCEZIONI,
E GIURISDIZIONE

PROPOSTA
DALLA CORTE DI CASSAZIONE
DELL' IMPERO FRANCese
*PER ESSERE CONVERTITA IN DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE,*

E PUBBLICATA
DAI SIG. WIELLART PRESIDENTE, D'OUTREPONT,
AUDIER-MASSILLON, VERGÈS, MERLIN :

ESPOSTA IN ITALIANA FAVELLA
AD USO DELLE UNIVERSITA' DEL REGNO

D A
ANTONIO SCARSELLINI
AVVOCATO.

M I L A N O 1809.
Dalla Tipografia di FRANCESCO SONZOGNO DI GIO. BATT.
Stampatore e Librajo, *Corsia de' Servi*, N. 596.

A L L O R I A
O C C U P A T I O N E
A G G R I S S I O N E

A T T I O N E
A G G R I S S I O N E
A D D U C T I O N E
A D D U C T I O N E

Questa edizione, di proprietà del Sonzogno, è protetta dalla Legge 19 fiorile anno IX (E. F.) essendo stato adempito quanto essa prescrive.

A' LETTORI.

*Sopra le azioni, eccezioni, e giurisdizione
vi sono poche disposizioni legislative; quindi i Giureconsulti non hanno altra guida
che alcune nozioni più o meno consacrate dalla Giurisprudenza.*

*La Corte di Cassazione dell'Impero Francese bramando di riempiere questo voto,
propose una teoria, per essere convertita in
disposizioni legislative. Crediamo di far cosa
grata ai nostri lettori nel pubblicare questa
Teoria, che non va disgiunta dalla Giurisprudenza della Corte: l'esperienza ci ha
fatto vedere che spessissimo la Corte trae
da essa il principio di soluzione.*

Noi la pubblichiamo senza ommettere
ne cosa alcuna, lasciando agl' illumi-
nati di notare i punti sopra i quali vi
ha già una qualche disposizione legislativa
conforme, o contraria.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

DELLA

CORTE DI CASSAZIONE

SUL PROGETTO

DEL CODICE DI PROCEDURA
CIVILE.

IL Codice civile dei Francesi abbraccia non solo i punti positivi della legislazione francese sopra le persone ed i beni, ma eziandio le principali massime del diritto, che spettano a queste materie; ed ogni titolo presenta un trattato completo sopra il ramo di legislazione che comprende.

Ma il Codice giudiziario non deve forse essere in questa parte della legislazione ciò che il Codice civile è nelle materie che tratta? Non ha esso che forme da indicare e nessuna base da stabilire? Basta forse che

esista il Codice civile, perchè il Codice di procedura non sia altro che una lunga serie di forme, che conducono all'esito di un processo? Ci fu impossibile di decidere affermativamente.

L'esperienza giornaliera, centro unico cui si riducono tutte le controversie di procedura, ci ha convinti che non si poteva sperare di per fine alle numerose quistioni di diritto, che lo spirito litigioso, e talvolta ancora la buona fede fanno nascere nella istruzione dei processi, se non che esponendo nel Codice proposto la parte teorica della procedura, pria di passare alla parte pratica di essa, la quale non è che l'esecuzione della prima.

La parte teorica della procedura civile è un passaggio dal Codice civile al Codice giudiziario. Giustiniano ne formò la maggior parte del quarto libro delle sue Istitutioni. Il governo francese non giudicò a proposito di seguire questo piano; e noi infatti pensiamo che la parte stessa teorica troverà più opportunamente il suo luogo in fronte al Codice giudiziario, sotto il titolo di *libro preliminare*, ovvero di *primo libro*.

Si dirà forse che i principj risguardanti le azioni, le eccezioni, le giurisdizioni ecc. si trovano in tutti gli autori, che hanno trattato della procedura civile. E' vero, ma gli autori non sono leggi, e d'altronde eglino non sono sempre d'accordo fra loro.

Prima del 18 brumale si udiva inoltre frequentemente a dire che nel Codice civile non conveniva parlare nè delle obbligazioni in generale, nè de' varj contratti in particolare, perchè Domat e Pothier avevano totalmente esaurite queste materie; come se Domat e Pothier fossero stati legislatori, le decisioni de' quali dovessero legare i giudici ed i cittadini. Il legislatore della Francia ha stabilito il suo piano sopra un punto di vista più vasto, più completo, più degno di lui; perciò noi abbiamo il Codice civile il più perfetto che sia uscito dall' umano ingegno.

Uniamci tutti per sostenere la legislazione francese nell'altezza a cui l'ha fatta ascendere il genio dell'Eroe che ci governa, colla fiducia che il diritto francese verrà sostituito presto o tardi al diritto romano presso tutte le nazioni dell'Europa.

Punto essenziale da non perdgersi un istante di vista nella composizione del Codice di procedura civile si è, che non sarà fatto solamente per l'antica Francia, ma per i differenti popoli altresì de' venti nuovi dipartimenti uniti ad essa nella guerra passata, popoli che avevano sopra molte materie giudiziarie principj opposti a quelli adottati da' tribunali francesi. Solamente una teoria semplice e precisa può condurre questi popoli all'uniformità, altrimenti in sul vasto territorio dell' Impero francese nascerà senza dubbio una confusione, che converrà dissipare con leggi isolate.

Si oppone, che la parte teorica e morale della procedura civile altro non contiene che definizioni o divisioni spesso triviali. Ora le definizioni sono pericolose nel diritto : *Omnis definitio in jure periculosa, parum est enim ut subverti non possit.* (L. 202, ff. de reg. jur.) Quanto alle divisioni non meritano la pena di essere scritte.

Tre risposte a questa obbiezione :

I E' un intender male la legge romana il credere che la parola *definitio* significhi

in questa legge *definizione*; essa significa *regola*, e tutti gli autori l'hanno intesa in questo senso, eccettuato forse Bronchorst, che le dà i due sensi.

Le regole del diritto sono effettivamente pericolosissime; poichè nel mentre che le loro espressioni sono sempre assai generali, e sembrano intieramente stabilite sull'equità naturale, questa medesima equità le rende inapplicabili in moltissime circostanze: *parum est ut subverti non possint*. Il Codice civile fu sapientissimamente avaro di regole di diritto; ma non risparmì punto le definizioni, dacchè ha esso definito persino la vendita, la permuta, i contratti aleatorj ec.

Le definizioni non sono pericolose nel diritto: elleno sono anzi utilissime se sono precise, perchè fissano la natura degli oggetti descrivendoli: tolgono di mezzo i cavilli, ed è per questo stesso motivo che sono tanto necessarie nella parte della legislazione che abbraccia la procedura civile. Non sarebbe forse cosa strana che essendo intenzione di S. M. di dare alla Francia una legislazione completa, e sua pro-

pria, fosse ancora di bisogno per istruirsi de' primi elementi della procedura, di ricorrere al diritto romano, che sarà quantoprima abrogato in Francia in ogni sua parte.

II. La divisione delle azioni, delle eccezioni e di altre parti della procedura civile non è più triviale delle numerose divisioni sparse nel Codice civile; ma quand'anche esse lo fossero, non sarebbe questa una ragione di trascurarle, trattandosi di completare il *Corpo del diritto francese*.

III. La teoria del Codice giudiziario non si limita a sole definizioni e divisioni: essa decide eziandio un gran numero di quistioni, che tutto giorno sono portate avanti i tribunali, come si può scorgere chiaramente dalla lettura del progetto di un primo libro del Codice giudiziario, che noi assoggettiamo ai lumi ed alla sapienza del Governo.

LIBRO PRIMO

DELL' AMMINISTRAZIONE
DELLA GIUSTIZIA IN GENERALE.

TITOLO PRIMO.

Delle azioni.

Art. 1. Niuno può appropriarsi per via di fatto quello che pretende essergli dovuto od appartenergli; non lo può conseguire legittimamente in caso di rifiuto del debitore o del detentore, se non che mediante l'autorità de' tribunali competenti.

Art. 2. Il diritto di ripetere dinanzi i tribunali quello che ci è dovuto, o che ci appartiene chiamasi *azione*, e l'esercizio di questo diritto *dimanda*.

Art. 3. L'interesse è la misura delle a-

zioni: quegli che non ha interesse, non può esser ammesso ad agire.

Art. 4. Ogni azione si considera sotto quattro punti di vista differenti;

1. Qual è la sua natura;
2. Quali sono gli oggetti che abbraccia;
3. Chi può, e contro chi si può esercitarla;
4. Innanzi a qual tribunale si deve o si può portarla.

SEZIONE PRIMA.

Della natrua delle azioni.

Art. 5. Le azioni sono mobiliari od immobiliari; mobiliari, se il loro oggetto è mobiliare; immobiliari se il loro oggetto è un immobile, od un diritto riputato dalla legge per tale. (1)

(1) Questa distinzione, indicata già dall' articolo 526 del Codice civile, è essenziale non solamente per determinare la competenza dei tribunali, ma altresì per assicurarsi se un'

Art. 6. Sono inoltre personali o reali.

L'azione personale è quella per cui si agisce giudizialmente contro colui che ci è personalmente obbligato in virtù di una obbligazione convenzionale, o di un obbligo senza convenzione.

Essa ha per oggetto ogni sorta di prestazioni, o la nullità o la rescissione di un atto illegale o illegittimo, o la riparazione di qualche danno.

E' chiamata *personale* perchè è attaccata alla persona obbligata, e perchè non può essere esercitata che contro di essa o dei suoi eredi.

Art. 7. Per mezzo dell'azione reale si rivendica una cosa certa e determinata, mobiliare o immobiliare, come di nostra proprietà.

azione che si trova in una successione, appartenga alla successione mobiliare, oppure alla successione immobiliare; poichè nei nove dipartimenti uniti, e nei quattro del Reno la forza degli antichi usi fa che l'erede dei mobili sia spesso tutt' altro che l'erede degl' immobili.

Art. 8. Le azioni personali sono mobiliari. Se però risultano da una obbligazione di consegnare un immobile determinato sono riputate immobiliari, giusta gli articoli 526, 938, 1138 e 1583 del Codice civile.

Art. 9. Gli oggetti mobiliari seguono la persona obbligata a consegnarli. Così le azioni reali mobiliari non sono distinte dalle azioni personali, che ne' casi specificati dalla legge.

Delle azioni di rescissione ed alternative.

Art. 10. Le azioni di rescissione per causa di dolo, violenza o lesione sono personali, qualunque sia il loro oggetto o mobiliare od immobiliare.

Così è parimenti nelle obbligazioni alternative; ma se la scelta ha preceduto l'esercizio dell'azione, e se l'oggetto scelto è un immobile, in tal caso sarà riputata immobiliare.

Art. 11. Le azioni di rescissione si esercitano contro quelli co' quali si contrattò, e contro i loro eredi; e si possono ancora citare in causa i terzi detentori, affinchè il

giudizio che ne verrà sia comune a tutte le parti.

Art. 12. Quegli che ha più cause di rescissione deve cumularle in una stessa istanza; egli non potrà essere ammesso a proporne una seconda dopo esser stato succumbente in una prima in prima istanza, quando però la seconda non sia stata scoperta dopo l'introduzione dell'azione.

Dell' azione di garanzia.

Art. 13. L'azione di garanzia in caso di evizione è personale: essa si esercita contro il venditore o contro chi lo rappresenta, dal compratore o da quegli che lo rappresenta, a titolo universale o a titolo particolare.

Dessa è accessoria o principale.

Si reputa accessoria se viene intentata e proseguita contemporaneamente all'azione di evizione e nella medesima istanza: allora subisce il destino dell'azione di evizione.

E' principale se è intentata separatamen-

te e non differisce per nulla da ogni altra azione principale:

Dell' azione di pegno , e delle azioni ipotecarie.

Art. 14. Queste due azioni sono reali.

Art. 15. L'azione di pegno compete al debitore per ripetere l'effetto mobiliare che diede in pegno al suo creditore , quando questi abusa del pegno medesimo , o quando il debitore resta liberato.

Non si può esercitarla che contro il creditore ed i suoi eredi.

Art. 16. L'azione ipotecaria propriamente detta appartiene al creditore o ai suoi eredi , o agli aventi causa per procedere all'espropriazione forzata dell'immobile che gli è ipotecato per garanzia del suo credito.

Questa si esercita contro ogni detentore dell'ipoteca , o di una parte della medesima.

Art. 17. L'azione di dichiarazione d'ipoteca è riputata reale , come quella di cancellamento d'iscrizione ipotecaria. Quest'ultima è principale o accessoria , come fu spiegato nell'articolo 2159 del Codice civile.

SE.

SEZIONE II.

Delle azioni miste.

Art. 18. Vi sono delle azioui , alle quali si dà più particolarmente che ad ogni altra il nome di azioni *miste* , vale a dire reali e personali ad un tempo stesso ; perchè , oltre la rivendicazione di una cosa , abbracciano quasi sempre delle prestazioni .

Art. 19. Le azioni miste sono :

- La petizione di eredità ;
- La domanda di divisione di successione ;
- Quella di divisione di uno o più oggetti particolari appartenenti in comune a molti individui ;
- L'azione dei confini .

Della petizione dell' eredità.

Art. 20. Colla petizione dell' eredità si dimanda il rilascio di una eredità , o di una parte della medesima .

Questa compete all'erede sia *ab intestato* ,

Teoria ec.

sia in virtù di un testamento valido, ed ai suoi eredi od agli aventi causa.

Si esercita contro il detentore della successione, o di una parte di essa, come pure contro colui che per dolo ha cessato di possedere.

Dell' azione di divisione.

Art. 21. L'azione di divisione di successione è quella che ha ogni erede contro i suoi coeredi per obbligarli a dividere i beni creditaj che sono comuni fra loro.

Si esercita secondo le regole prescritte dagli art. 815, 816 e seguenti del Cod. civ.

Art. 22. L'azione di divisione di un fondo particolare spetta a coloro che hanno una cosa particolare comune fra essi a titolo di proprietà.

Quelli che in comune hanno preso in affitto, o in appalto un fondo non hanno quest'azione se non nel caso in cui la coltivazione del fondo possa dividersi senza pregiudicare al proprietario.

Lo stesso si verifica di due usufruttuarj

o di due possessori del medesimo fondo a titolo di anticresi.

Art. 23. Ogni azione di divisione non è soggetta alla prescrizione fino a che i consorti godono in comune, quantunque un solo sia effettivamente il possessore del fondo.

Dell' azione di confini.

Art. 24. L'azione di confine appartiene al proprietario di una possessione, i limiti della quale sono confusi con quelli delle altre possessioni contigue.

Tende questa a far cessare la confusione, fissando nuovamente i confini smarriti, o stabiliadone de' nuovi a spese comuni.

Art. 25. Se le parti non convengono nei punti sopra i quali deggionsi stabilire i confini, e se i titoli prodotti dall'una parte e dall'altra non bastano per determinarli, il giudice potrà ammettere la prova per testimoni su la situazione degli antichi limiti, ed, in mancanza di questi, sopra il godimento richiesto per indurre la prescrizione.

Art. 26. L'azione di confine non compete né all'affittuario, né all'usufruttuario; ma

essi possono obbligare il proprietario a determinare in un dato tempo i limiti del suo fondo.

Questa azione s'intenta contro i proprietari dei fondi adjacenti, ma non contro gli affittuari o usufrutuarj dei medesimi.

S E Z I O N E III.

Delle azioni petitorie, e possessorie.

Art. 27. Si chiama *petitoria* ogni azione, mediante la quale si rivendica contro il possessore un immobile, od un diritto riputato tale dalla legge.

L'azione *possessoria* ha per solo ed unico oggetto il possesso di un fondo o di un diriuto immobiliare, di cui non si gode, o del quale non si gode pacificamente e senza molestia.

Della provvisionale.

Art. 28. L'azione tendente ad ottenere provvisoriamente il possesso di un immobile o di un diritto immobiliare è necessaria-

mente accessoria di un'azione *petitoria*: non si può dimandare la provvisionale che al giudice del merito della causa, ed esso non può accordarla che a quello che ha provato almeno presuntivamente il suo diritto su la cosa.

Art. 29. Quest'azione incidente non è ammissibile se non allorquando l'immobile litigioso è sotto sequestro, o quando colui che n'è detentore non lo abbia posseduto come proprietario più di un anno, prima che l'azione *petitoria* fosse intentata.

Art. 30. Se il reo convenuto ha il possesso di un anno del fondo controverso nel mentre che l'autore ha un titolo valido, che per altro può essere rescisso definitivamente, il giudice potrà accordare o negare la provvisionale, secondo le circostanze della causa.

Art. 31. La provvisionale può essere dimandata in istanza d'appello se l'uno dei litiganti ha perduta la causa sul merito in prima istanza. (1).

(1) La ragione si è che l'avversario unisce

Art. 32. Se non si è dimandato provvisoriamente, che il possesso di una parte dei beni compresi nell'azione principale, e se questa dimanda provvisoria fu rigettata, o se l'attore non l'ha ottenuta tale quale l'ha chiesta, l'appellazione che s'interporrà dalla sentenza della provvisionale sarà ammissibile, ed il giudice d'appello potrà pronunciare anche prima che la causa principale sia portata alla sua cognizione; ma in tale caso la dimanda provvisoria fatta in prima istanza non potrà essere alterata, né ampliata presso la corte di appello. (1).

al suo possesso un titolo autentico per tanto periodo di tempo che la sentenza della prima istanza non resta infirmata.

(1) Per esempio, se l'appellante non ha domandato provvisoriamente in prima istanza che il possesso di un quarto dei beni che il giudice di prima istanza ha accordato, non si potrà in istanza d'appello dimandare il possesso provvisorio del terzo, o della metà di questi medesimi beni, poichè non è che la dimanda del possesso del quarto che è devoluta al giudice d'appello. La mera proprietà

Questa disposizione è applicabile alla dimanda provvisoria di una parte dei frutti o rendite dei beni compresi nella dimanda principale.

Art. 33. Ma se la dimanda provvisoria tende soltanto ad ottenere a titolo di alimenti un'annua pensione od una somma qualunque sopra i fondi che sono l'oggetto dell'azione petitoria, potrà essa venire aumentata e nella prima istanza, ed in quella di appello.

Art. 34. Quegli che ottiene la provvisione deve, prima che sia eseguita la sentenza, dare cauzione per assicurare la restituzione dei frutti nel caso che dovesse succedere nel merito.

Sono esenti da tale cauzione quelli che ottengono provvisionali alimentarie.

di tutti i beni controversi, ed il possesso dei tre quarti di questi medesimi beni sono restati sottoposti alla giurisdizione del primo tribunale, ed il giudice d'appello non ne potrebbe giudicare, senza una evocazione riprovata dalle nostre leggi.

Dell' azione possessoria e di reintegrazione.

Art. 35. Per l'azione possessoria si dimanda di essere mantenuto nel possedimento di un immobile o di un diritto reale immobiliare, allorquando siamo in esso turbati; e coll'azione di reintegrazione si domanda di esserne reintegrato, quando se ne fosse stato spogliato.

Art. 36. Le azioni di reintegrazione non ponno fondarsi che sopra due fatti.

1. Sopra un possedimento pacifico, pubblico, e continuato per più di un anno come proprietario;

2. Sopra il turbamento, o lo spoglio che ha sofferto il possessore per via di fatto entro l'anno.

Art. 37. Quello che non possede, che da alcuni mesi, o da alcuni giorni può compire l'anno del suo possesso, unendo il proprio a quello del suo autore, in qualunque modo gli sia succeduto, sia a titolo universale o particolare, sia a titolo lucrativo od oneroso.

Art. 38. La prova della proprietà non sarà ammessa in materia possessoria, ed il giudice non potrà mai unire la possessoria alla petitoria.

Quegli che ha intentato il petitorio non può essere più ammesso ad agire in possessorio.

Art. 39. In materia di servitù urbana o rurale, l'azione possessoria non è ammissibile, che allor quando la servitù può presciversi.

Art. 40. L'azione petitoria non si può esercitare quando esiste un'istanza in possessorio per il medesimo oggetto, o fino a tanto che la sentenza emanata per riparazione del turbato possesso non sia stata interamente eseguita.

Nulladimeno se quegli che ha vinta la causa sul turbamento di possesso sofferto, avesse ritardato a liquidare le condanne pronunciate in suo favore, il giudice del petitorio fisserà un tempo determinato per fare questa liquidazione, dopo il quale, l'attore in petitorio potrà procedere alla sua dimanda.

Art. 41. L'azione possessoria, e quella di reintegrazione hanno per oggetto di far cessare il turbamento di possesso, di repre-

stinare le cose nello stato in cui si trovarono prima del turbamento inferito, e d'indennizzare quegli che l'ha sofferto. Queste azioni si esercitano contro il perturbatore ed i suoi credi.

Art. 42. Quegli che ottiene per sentenza passata in giudicato, la manutenzione o la reintegrazione, ha il pieno possesso e godimento dell'oggetto contenzioso, ed il turbamento che ha sofferto non lo ha reso possessore di mala fede.

Della denunzia di nuova opera.

Art. 43. La denunzia di nuova opera è una specie di azion possessoria, che s'intenta contro colui che ha fatto una nuova opera sopra il suo fondo, contro l'antica disposizione dei luoghi, e che porta pregiudizio al querelante, turbandolo nella sua proprietà.

Il giudice presso cui si è querelato non potrà permettere di continuare provvisoriamente l'opera, che coll'imporre all'inprenditore l'obbligazione di dare cauzione per assicurare, se il caso lo richiede, la demolizione della nuova opera, ed il pagamento

dei danni ed interessi che potrebbero essere dovuti al querelante.

In materia di azion possessoria, e di reintegrazione, il giudice non potrà permettere la continuazione della molestia, quantunque il reo convenuto offrisse una tale cauzione.

Art. 44. La denunzia di nuova opera si deve intentare entro l'anno, contando dall'epoca in cui la nuova opera ha incominciato a turbare il querelante nel godimento della sua proprietà.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 45. L'attore non è obbligato di specificare nominativamente l'azione che esercita: basta soltanto che la sua dimanda sia chiara e precisa.

Art. 46. La dimanda eccedente non distrugge l'azione in alcun caso.

Quegli che dimanda il più è riputato di dimandare il meno, quantunque su di ciò non abbia conchiuso per il meno, ed il giudice può aggiudicarglielo, purchè il meno sia compreso nel più, ch'è l'oggetto della dimanda.

T I T O L O II.

*Presso quali giudici si debbano intentare
le azioni civili.*

Art. 47. Le azioni personali devono essere intentate avanti il giudice, nella di cui giurisdizione è domicibato il reo convenuto; oppure, se questi è straniero, avanti il giudice del luogo della di lui dimora.

Se vi fossero molti rei convenuti domiciliati in diverse giurisdizioni, l'azione personale, che potrà essere diretta solidariamente o separatamente contro di essi, sarà intentata avanti il giudice di uno di essi a scelta dell'attore.

Art. 48. Un francese il quale avesse contrattato in Francia con uno straniero, che non vi risiede, e che non vi possiede beni, deve convenirlo in giudizio avanti il giudice del luogo in cui segnò il contratto. (*V. l'art. 14 del Cod. civ.*)

Se il contratto fu fatto in paese straniero, il francese chiamerà in giudizio lo straniero avanti i Tribunali di Parigi.

Art. 49. Se questo straniero ha un qualche immobile in Francia, sarà chiamato in giudizio avanti al giudice del luogo ove è posto questo immobile.

Se lo straniero non ha altro in Francia che crediti, il francese farà delle opposizioni nelle mani de' suoi debitori, ed eserciterà in seguito la sua azione davanti il giudice del domicilio dell' uno dei debitori.

Queste disposizioni possono pure aver luogo quantunque il contratto sia stato fatto in Francia.

Art. 50. Quanto alle azioni reali o miste si seguiranno, riguardo agli stranieri, le medesime regole che si praticano riguardo alle persone domiciliate in Francia.

Art. 51. Se si tratta di un affare commerciale tra un francese ed uno straniero, e se lo straniero è citato dinanzi un tribunale di prima istanza, nel circondario del quale si trovi un tribunale di commercio, lo straniero potrà dimandare la remissione della sua causa avanti quest' ultimo tribunale.

Art. 52. Quando lo straniero non avrà

beni conosciuti in Francia, nè avrà dato cauzione sull'istanza dell'attore per assicurare l'esigenza delle condanne che egli dovesse subire, le condanne contro di lui pronunciate si potranno eseguire nella persona (1), semprechè l'attore non abbia trascurato di dimandare la predetta cauzione a tempo e luogo.

(1) Noi proponiamo questa legislazione perchè è quella degl'Inglesi, degli Anglo-American, e di tutta la Germania. In questi paesi in Olanda, e nei Paesi Bassi, prima che fossero conquistati, come pure nei dipartimenti del Nord prima della rivoluzione, quando una persona sebbene domiciliata non avesse fatto constare di possedere mobili o immobili, su i quali si avesse potuto eseguire una sentenza di condanna, il giudice sulla semplice relazione dell'usciere unita al ricorso di chi faceva eseguire la sentenza, permetteva di arrestare la persona condannata e di carcerarla, e non si aveva il dispiacere di vedere i debitori impudenti, coll'occultazione dei loro beni sotto il nome delle loro mogli, de'loro figli o de'loro amici vivere comodamente, ed insultare la miseria dei loro creditori.

Art. 53. Una lite essendo cominciata davanti il giudice del domicilio del reo convenuto si proseguirà avanti lo stesso giudice, quantunque, pendente l'istanza, il reo convenuto cambi di domicilio.

Se però una delle parti litiganti ha provato il suo cambiamento di domicilio conformemente alla disposizione degli articoli 103 e 104 del Cod. civ., e se ne ha fatto notificare gli atti tanto al suo avversario, quanto al patrocinatore del suo avversario, i termini che ad essa verranno in seguito accordati per rispondere, saranno gli stessi di quelli che avrebbe avuto, se, fino dal principio della causa, si fosse trovato nell'ultimo domicilio,

Art. 54. In materia reale immobiliare il tribunale competente è quello del luogo, ove è posto l'immobile che si rivendica, e che si pretende dovere o non dovere qualche servitù prediale.

Art. 55. Se parecchi immobili posti sotto varie giurisdizioni sono l'oggetto di una sola azione rivendicatoria, questa si eserciterà avanti quel tribunale nella di cui giu-

risdizione è posta la maggior parte degl' immobili.

Art. 56. Quando non v' ha che un solo detentore dell' immobile rivendicato, o allorquando, essendo molti, sono tutti domiciliati nel medesimo circondario comunale, l'azione si potrà intentare avanti il tribunale di prima istanza di questo circondario, quantunque l' immobile sia posto altrove.

Art. 57. La petizione di eredità, e l'azione di divisione di successione, come pure quella di soddisfazione di legato, s' intentano nel luogo del domicilio del defunto, o della sua residenza abituale, se era straniero, conformemente agli articoli 110, ed 822 del Cod. civ.

Art. 58. L'azione di divisione di oggetti mobiliari o immobiliari comuni s' intenta avanti il giudice del domicilio di quegli, contro di cui l'azione è diretta, o dinanzi il giudice del luogo ove trovansi gli oggetti comuni.

Art. 59. L'azione di confine s' intenta avanti il giudice del luogo, ove sono posti i beni,

i beni, i confini de' quali devono essere fissati.

Art. 60. Per l'azione possessoria e di reintegrazione si agisce avanti il giudice del luogo ove è posto il fondo sul quale è stato commesso il turbamento; e per la denunzia di nuova opera si agisce avanti il giudice del luogo, ove è posto il fondo sul quale la nuova opera è stata fatta.

Art. 61. Sono poste nella classe delle azioni reali soltanto riguardo alla competenza dei tribunali,

1. Le azioni per i danni recati ai campi, frutti, o ricolti.

2. Quelle per le riparazioni locative, e per le indennizzazioni pretese dagli affittuarj di fondi urbani o campestri per il non avuto godimento, come pure per le determinazioni allegate dal proprietario.

T I T O L O III.

Delle eccezioni, e difese.

Art. 62. Niuno può essere condannato senza essere stato ascoltato, o debitamente chiamato.

Egli può opporre all'attore eccezioni, e difese.

C A P I T O L O P R I M O.

Delle eccezioni.

Art. 63. Vi sono quattro specie di eccezioni, quelle che riguardano la forma di procedere, l'eccezioni declinatorie, le dilatorie, e le perentorie.

S E Z I O N E I.

Delle eccezioni che riguardano la forma di procedere.

Art. 64. Queste eccezioni tendono a far rigettare le dimande proposte contro il reo

convenuto per motivo di qualche vizio che trovasi nella forma dell'atto di citazione, se questo vizio rende nullo l'atto a termini della legge.

Art. 65. I vizj dell'atto di citazione percuotono o la forma dell'atto in se medesima o la dimanda compresa nell'atto.

Art. 66. Quegli che comparisce dietro un atto di citazione viziato nella sua formà ne toglie la nullità colla sua comparsa, quando però non pretendesse di aver acquistata la prescrizione dell'azione dopo che l'atto di citazione gli fu notificato; ed in quest'ultimo caso esso non potrà opporre la nullità dell'atto, che col proporre l'eccezione di prescrizione.

Egli può inoltre dimandare la nullità della sentenza pronunciata in contumacia contro di lui, fondandosi sulla stessa nullità dell'atto.

Art. 67. Se l'atto di citazione è nullo sia per non essere stato libellato, sia per non esserlo stato secondo le forme dalla legge volute, la comparsa del reo convenuto non impedirà all'attore di fare le sue opposizioni.

Art. 68. Se il giudice prima di pronunziare una sentenza in contumacia si avvede della nullità dell'atto di citazione, la dichiarerà d'uffizio, condannerà l'usciere che fece l'atto all'ammenda, se la circostanza lo richiede e lascierà che l'attore intenti la sua azione secondo la legge. L'appellazione di una tale sentenza non sarà ammissibile, ecetto il caso, in cui la nullità dell'atto traesse seco la prescrizione dell'azione.

SEZIONE II.

Delle eccezioni declinatorie.

§. I.

Dell' eccezione d' incompetenza.

Art. 69. Questa eccezione ha per oggetto di declinare dalla giurisdizione del tribunale avanti cui si è fatta la dimanda.

Un attore può nel cangiare o modificare le sue conclusioni, escludere le eccezioni di incompetenza proposte dal reo convenuto, offrendo di rifondere le spese se il caso lo richiede.

Art. 70. L'incompetenza risulta o dalla materia che forma l'oggetto della dimanda, o dal domicilio del convenuto, o dalla situazione del fondo rivendicato.

Art. 71. Vi è incompetenza rapporto alla materia, quando l'azione è intentata avanti un giudice eccezionale su qualche materia, che non è di sua competenza, od allorchè la domanda è fatta presso un giudice ordinario sopra una materia che la legge ha invariabilmente distratta dalla sua giurisdizione.

Art. 72. Vi è incompetenza rapporto alla persona, quando in una materia personale il reo convenuto non ha il suo domicilio o la sua residenza, se è straniero; nella giurisdizione del giudice dinanzi al quale egli è citato, salve però le eccezioni determinate dalla legge.

Art. 73. L'incompetenza riguardo alla situazione accade quando s'intenta un'azione petitoria o possessoria dinanzi un tribunale, che non comprende nella sua giurisdizione l'immobile che forma l'oggetto dell'azione.

§. II.

Dell'eccezione di pendenza di lite.

Art. 74. L'eccezione di pendenza di lite è legittimamente opposta allorchè esiste un'altra istanza fatta pel medesimo oggetto, per la causa medesima, e fra le medesime persone, agenti nella qualità medesima.

Il suo effetto è quello di annullare la seconda istanza, salvo all'attore di proseguire la prima nello stato in cui si trova, dopo aver rifuse le spese della seconda.

Art. 75. Se il tribunale presso cui sarà stata intentata la prima è incompetente riguardo alla materia, l'eccezione della pendenza della lite non avrà altro effetto che d'impedire all'attore il proseguimento della nuova istanza avanti di avere riportata la sua desistenza dalla prima fatta presso la cancelleria del tribunale in cui essa sarà intentata.

§. III.

Della ricusa.

Art. 76. La ricusa tende ad escludere dalla cognizione di una controversia un tribunale intiero, o qualcheduno de' suoi membri quaque competenti a giudicarla in forza della loro giurisdizione.

Art. 77. Un tribunale intiero può essere ricusato o per sospetto legittimo, o per sicurezza pubblica.

Art. 78. Quando vi è luogo a legittimo sospetto, l'una delle parti potrà dimandare alla Corte di Cassazione la rimessione ad un altro tribunale.

Art. 79. Se la ricusa è fondata sulla sicurezza pubblica, la rimessione non può essere domandata che dal ministero pubblico presso la corte suddetta, e ciò dietro decreto del Governo.

Art. 80. Quando una parte avrà due parenti o affini siccio al grado di cugino germano inclusivamente fra i giudici del tribunale di prima istanza, o tre parenti ad

affini dello stesso grado nella Corte di Appello, o quando avrà un parente del grado medesimo nel tribunale di prima istanza, e due parenti nella Corte di Appello, o quando la parte medesima è membro di questa corte, la parte contraria potrà ricusare questi tribunali, e dimandare la rimessione ad un altro tribunale (*Art. 369 del progetto.*)

Art. 81. Ogni giudice potrà essere ricusato pei seguenti motivi :

1. Se è parente od affine delle parti, o di una d'esse fino al grado di cugino germano inclusivamente;

2. Se la moglie del giudice è parente o affine di una delle parti, o se il giudice è parente od affine della moglie di una delle parti nel grado suindicato, sia che questa moglie viva, o che sia morta lasciando posterità.

Se essa è morta senza figli, il suocero, il genero, e li cognati non potranno essere giudici;

3. Se il giudice, la moglie di lui, i loro ascendenti, discendenti, od affini nella me-

desima linea hanno una controversia uguale a quella che si tratta fra le parti ;

4. Se il giudice o la di lui moglie hanno in loro nome o in quello de' loro figli, una lite in un tribunale in cui è giudice una delle parti ;

5. Se il giudice, la di lui moglie, o i loro figli minori sono creditori, o debitori di una delle parti ;

6. Se nel corso di cinque anni precedenti la ricusa, vi fu una lite criminale in cui il giudice, la di lui moglie, o l'una delle parti sarà stata denunziante, o querelante ;

7. Se esiste una lite in materia civile fra il giudice, la moglie di lui, i loro ascendenti, discendenti o affini in retta linea, e l'una delle parti ; purchè questa lite, se è stata intentata dalla parte, lo sia stata avanti l'istanza in cui si è proposta la ricusa.

Sarà lo stesso se questa lite fu terminata meno di sei mesi prima della ricusa.

8. Se il giudice è tutore, tutore surrogato, o curatore, erede presuntivo, o donatario, padrone o commensale di una delle parti ;

9. Se è amministratore di qualche stabi-

limento, società o direzione, che sia parte nella causa;

10. Se una delle parti è erede suo presuntivo;

11. Se ha dato consiglio, patrocinato o scritto nella causa, o se è a cognizione che esso sia stato in un'altra istanza giudice o arbitro nella causa medesima; ma questo punto non è applicabile ai membri della Corte di Cassazione, i quali avendo pronunciato sopra un affare portato alla sezione dei ricorsi, si trovano poscia giudici dell'affare medesimo nella sezione civile;

12. Se il giudice ha sollecitato, raccomandato o somministrato le spese della lite, o se ha deposto in qualità di testimonio;

13. Se vi ha inimicizia capitale fra esso ed una delle parti;

14. Se vi fu dalla parte di lui aggressione, ingiurie, o minacce verbali o in iscritto dopo l'istanza, o ne' sei mesi che hanno preceduto la riusa proposta. (*Art. 378 del progetto.*)

Art. 82. La legge lascia alla coscienza dei tribunali il decidere se altre cause, che

potrebbero esser proposte, sieno assai gravi per motivare la ricusa.

Art. 83. Non vi ha luogo a ricusa nel caso in cui il giudice fosse parente del tutore o del curatore dell'una delle parti, o dei membri, od amministratori di uno stabilimento, società, direzione, o unione che sia parte nella causa, quantunque fosse una procedura di sequestro immobiliare, o di contribuzione, quando però questi tutori, o amministratori non vi abbiano un interesse diretto o personale.

Art. 84. Similmente, la ricusa non ha luogo se quegli ch'è parte in una lite a nome della Repubblica, dell'Imperatore o dell'Imperatrice, è parente del giudice.

Art. 85. Ciascheduna delle parti può fondare la ricusa sopra i suoi propri parenti od affini, e sopra gli altri motivi specificati all'art. 81, de' quali può valersi il suo avversario per ricusare il medesimo giudice.

Art. 86. Un giudice ricusabile può restar giudice in materia civile se tutte le parti vi consentano in iscritto o verbalmente all'

udienza; purchè ciò segua avanti la sentenza pronunciata sopra la ricusa.

Art. 87. Un giudice che ha data la sua opinione sopra un affare, non è ricusabile in un altro, comunque in entrambi la questione di diritto sia la stessa.

Art. 88. Ogni giudice che saprà di aver qualche causa di ricusa nella sua persona, sarà obbligato ad astenersi.

Art. 89. Se è rigettata la ricusa proposta contro un giudice non potrà questi astenersi, e sarà obbligato a giudicare, semplicemente la parte ricusante non sia condannata a riparazioni, che il giudice riuscito abbia dimandate.

Art. 90. Gli officiali del ministero pubblico ponno essere ricusati in tutti i casi, e per le medesime ragioni dei giudici.

Art. 91. Tutte le sentenze in materia di ricusa saranno proferite inappellabilmente, salvo il ricorso in cassazione, se la legge è stata violata (1).

(1) L'art. 15 dell'editto dei 15 maggio 1669 fatto per i Paesi Bassi da Carlo II re di Spagna, non

SEZIONE III.

Delle eccezioni dilatorie.

Art. 92. Le eccezioni dilatorie tendono a differire la prosecuzione dell' azione ed a sospendere l' istruzione della causa in tutti i casi ne' quali qualche fatto deve precederla.

permette l' appella^{zione} da una sentenza pronunciata in materia di ricusa. Esso è concepito in tal guisa: „ Delle sentenze così giudicate sopra ricusa o sospetto non vi sarà appella^{zione} nè riforma di alcuna sorta. „ Questa disposizione è fondata sopra l'inconvenienza di accordare al giudice ricusato il diritto d' appellarsi di un giudizio che lo ha dichiarato ricusabile, allorquando i suoi propri colleghi l' hanno escluso dal loro corpo per l' affare da giudicarsi. Ora se è di piena inconvenienza la permissione al giudice di appellarsi del giudizio che lo dichiara ricusabile, come poi permettere alla parte ricusante d' appellarsi da quello che dichiara la ricusa non

[Art. 93.] Queste eccezioni procedono dalla qualità dell'azione, o dalla qualità delle parti.

fondata o non ammissibile? La giustizia distributiva non ammette tale disparità; una sentenza non può essere pronunciata in ultima istanza in favore di una parte, ed in prima istanza in favore dell'altra; tutti i principj in materia di giurisdizione ripugnano ad una tale legislazione. Noi pensiamo adunque che la giurisprudenza dei Paesi Bassi sopra questo punto è la buona, ed a noi sembra tanto più applicabile alla nostra organizzazione giudiziaria quanto che i tribunali di prima istanza giudicano già una gran parte delle cause definitivamente; e che le ricuse proposte in questa categoria di processi debbono essere giudicate egualmente. Non restano dunque che le sentenze pronunciate sopra la ricusa nelle cause soggette all'appello, ma appunto perchè vi ha appellazione sul merito, le parti hanno poco interesse di appellarsi della sentenza che ha rigettata la ricusa, giacchè se la causa è stata giudicata in pregiudizio del ricusante, questi potrà farla riformare in istanza d'appello.

Art. 94. Quelle che procedono dalla qualità delle azioni sono , quando si è opposto all'attore di aver agito prematuramente , o quando una cauzione assegnata oppone il benefizio di discussione , o di divisione , o quando il reo convenuto ha un garante da produrre in causa , ed in altri simili casi.

Art. 95. Le eccezioni dilatorie che procedono dalla qualità delle parti sono , quando si è opposto ad un figlio di famiglia , ad una donna maritata , al podestà di una comune , all'amministratore di uno stabilimento pubblico , ch'egli agisce , o si difende senza essere validamente autorizzato.

A quegli che agisce come erede o donatario , il quale non abbia prodotti gli atti propri a stabilire la sua qualità;

O se un reo convenuto istituito erede o donatario pretende di non esserlo;

O se una vedova assegnoata come comune nega di esserlo , o domanda di godere della dilazione che la legge le accorda per deliberare ;

In tutti questi ed altri simili casi resta all'attore sospesa l'azione , e non può pro-

seguirla prima che le eccezioni sieno giudicate.

Art. 96. Se vi ha connessione fra due cause pendenti presso lo stesso tribunale, quegli che sarà parte in tutte due potrà dimandare che siano unite.

Se queste due cause sono pendenti presso due tribunali soggetti alla stessa Corte d'appello, l'unione sarà dimandata a questa Corte; ma se fossero pendenti presso due Corti d'appello, o presso due tribunali soggetti a differenti Corti d'appello, l'unione non potrà essere dimandata che alla Corte di Cassazione.

Non vi ha luogo ad unione, nonostante che vi abbia connessione, fra un affare pendente presso una Corte d'appello, ed un altro pendente presso un tribunale di prima istanza.

SEZIONE IV.

Delle eccezioni perentorie.

Art. 97. Le eccezioni perentorie sono quelle che escludono per sempre l'azione, senza esaminare in merito la giustizia od ingiustizia della medesima.

Si denominano eziandio più particolarmente di ogni altra motivo *d'inammissibilità.*

Tali sono le eccezioni di decadimento, di transazione, di cosa giudicata, di perentoria azione, ed altre simili.

Ponno essere opposte in tutto il corso della causa.

§. I.

Dell' eccezione di prescrizione.

Art. 98. La prescrizione si acquista nel caso, e nel periodo di tempo determinato dal Codice civile.

Teoria ec.

4

Dell' eccezione di decadimento.

Art. 99. L'eccezione di decadimento ha luogo quando quegli che ha diritto di appellare o di fare opposizione ad una sentenza proferita in contumacia, o di procedere sia con ricorso civile, sia in cassazione contro una sentenza definitiva, lascia spirare il termine che la legge gli accorda per procedere.

Non si può rinunciare a questa eccezione nè prima nè dopo di averla acquistata; e se la parte che potrebbe opporla la trascura, il giudice vi supplirà *ex officio*, se i dibattimenti la portano alla sua cognizione, o se la causa è giudicata sopra rapporto o sopra deliberazione nella camera del consiglio.

§. III.

Dell' eccezione della cosa giudicata.

Art. 100. Una sentenza definitiva pronunciata in prima istanza acquista la forza di cosa giudicata (anche se fosse nulla di pieno diritto) quando non si è punto appellata nel termine utile , o quando non è più ammissibile l'appellazione , sia perchè l'istanza d'appellazione è perentata , sia perchè le parti si sono acquietate alla sentenza (1).

Art. 101. L'adesione formale non si presume ; e se non è punto espressa , conviene che sia la conseguenza chiara e ne-

(1) Questa disposizione è tanto più necessaria quanto che in una gran parte dei paesi conquistati durante la guerra precedente , si attiene ancora molto all'asserzione , che un giudizio nullo di pieno diritto può essere impugnato per via di nullità pel corso di trent'anni.

cessaria del fatto , da cui vuolsi farla risultare (1).

In conseguenza quegli che s' inganna sulla somma totale delle condanne pronunciate contro di lui , offre come intera escuuzione della sentenza un valor minore di quello a cui è condannato , non vien riputato che egli si sia acquietato alla sentenza , a meno che il suo avversario non sia contento di tale pagamento.

Similmente quando si dichiara di riportarsi *alla giustizia del tribunale* , od *a quell'lo che il tribunale deciderà* , non si acquiesta eventualmente alla sentenza che verrà pronunciata.

Art. 102. Acquiesca quegli che fa notificare una sentenza pronunciata o in prima ,

(1) Li dibattimenti giornalieri che nascono , sopra la questione di sapere se v' ha , o non v' ha adesione formale ad una sentenza , ci obbligano a proporre questo articolo , che noi abbiam modellato sopra la disposizione dell' articolo 1273 del Codice civ. relativo all' innovazione.

o in ultima istanza con ordine di soffrirne l'esecuzione; frattanto se il suo avversario reclama contro questa sentenza, l'acquiescenza sarà riputata come non avvenuta, e si potrà intentar azione a suo tempo nel termine della legge, il quale comincierà a decorrere dal giorno in cui il ricorso dell'avversario gli sarà stato notificato personalmente, o al di lui domicilio.

Art. 103. Una sentenza pronunciata in ultima istanza si reputa come passata in cosa gindicata, malgrado il ricorso in cassazione, o mediante l'istanza civile, sino a che sia stato cassato o rescisso, quando però il ricorso non sia sospensivo, come nel caso dell'art. 263 del Codice civile.

§. IV.

Dell' azione perentoria.

Art. 104. Vi ha azione perentoria,

1. Se la citazione all'ufficio di conciliazione non è stata seguita da una citazione in giudizio entro sei mesi, da contarsi dal giorno in cui la comparsa all'ufficio di con-

ciliazione è seguita, o ha dovuto seguirre; in questo caso la citazione all'ufficio di conciliazione è riputata non fatta, e non ha impedito punto il corso della prescrizione, conformemente all'art. 2245 del Codice civile.

2. Se dietro la citazione in giudizio non si è punto formata istanza entro i sei mesi, contando dal giorno in cui doveva aver luogo la prima udienza.

3. Se gli ordini, i sequestri e le opposizioni non sieno stati rinnovati entro l'anno, contando dal giorno della loro data, o se non siano stati seguiti da una istanza.

4. Se l'istanza formata in giudizio per la costituzione del patrocinatore del reo convenuto non è stata proseguita pel corso di tre anni, ma nel caso soltanto in cui la prescrizione fosse stata acquistata dal reo convenuto, se l'istanza non fosse stata intentata.

Quando si tratta d'azione soggetta a prescrizione in un tempo più breve di tre anni, il termine dell'azione perentoria sarà il medesimo che quello della prescrizione.

Art. 105. L'azione perentoria opera di

pieno diritto (1) e si esercita contro la repubblica , gli stabilimenti pubblici, e contro tutte le persone, anche contro gli stessi minori, salvi ad essi i ricorsi contro i loro agenti , amministratori, tutori e patrocinatori, quando l'azione perentoria avrà luogo per la loro negligenza.

Art. 106. L'azione perentoria è interrotta quando vi è un relatore nominato nella causa, ed in tutti i casi, ne' quali vi ha luogo a dimanda per rinnovazione d'istanza, o per la costituzione di un nuovo patrocinatore.

Art. 107. Le parti possono rinunciare per iscritto , o verbalmente all'udienza , all'azione perentoria sia avanti che dopo averla acquistata.

(1) Vedi l'art. 330 del Codice civ.

C A P I T O L O II.

Delle difese e della contestazione.

Art. 108. Le ragioni che il convenuto oppone alla dimanda formata contro di lui per provarne l'ingiustizia si chiamano difese, e mirano a dimostrare non fondata l'azione dell'attore.

Art. 109. La prova de' fatti che stabiliscono le eccezioni e le difese del convenuto sono a di lui carico, siccome quella de' fatti sopra i quali è fondata l'azione dell'attore a questi s'incumbe.

Art. 110. Vi è la contestazione in causa, ed il giudice può pronunciare sopra il merito della controversia allorchè il reo convenuto ha dato, o ha dovuto dare le sue eccezioni perentorie o le sue difese.

T I T O L O IV.

*Della giurisdizione e della competenza
dei tribunali civili.*

Art. 111. L'ordine delle giurisdizioni non può essere turbato , nè possono essere distinte da' loro giudici naturali le persone cui devsi rendere giustizia da alcuna commissione , o da altre attribuzioni o evocazioni , che da quelle che saranno determinate da una legge anteriore.

Art. 112. Non vi sono che due gradi di giurisdizione , quello di prima istanza e quello d' appello .

Vi sono per altro delle cause qui appresso specificate che si giudicano definitivamente.

Art. 113. Tutti gl' incidenti , ancor quelli relativi alla competenza , si giudicano in prima istanza o definitivamente secondo la natura della causa principale .

Art. 114. Se si tratta di determinare se un tribunale ha , o no passati i limiti della

sua competenza, non bisogna attenersi alle condanne che ha pronunciate, ma al valore contenuto nelle conclusioni delle parti, salva l'eccezione che trovasi al paragrafo ultimo dell'articolo 121, che segue.

Art. 115. Quando la legge attribuisce ad un tribunale la cognizione di una certa specie d'affari, che non erano in addietro compresi nella serie delle sue attribuzioni, esso le giudica nelle forme prescritte per l'istruzione delle cause, che sono di sua ordinaria giurisdizione, se la legge non ha altrimenti disposto.

C A P I T O L O I.

Della delegazione di giurisdizione.

Art. 116. Li giudici non ponno delegare la loro giurisdizione, fuorchè ne' casi specificati dalla legge.

Art. 117. Quello a cui è delegato un qualche atto di giurisdizione, non può, anche consentendo le parti, eccedere i limiti della sua commissione.

C A P I T O L O II.

Della competenza dei tribunali civili.

Art. 118. Vi sono in Francia quattro specie di tribunali civili.

Le giudicature di pace.

I tribunali di prima istanza.

I tribunali di commercio.

Le corti d'appello.

§. I.

Della competenza delle giudicature di pace.

Art. 119. I giudici di pace giudicano delle azioni personali e mobiliari nelle materie che non eccedono il valore di trecento franchi.

Quelli stabiliti nelle città di dieci mila anime, ed al di là giudicano di queste azioni medesime inappellabilmente sino al valore di duecento franchi; quelli de' cantoni rurali e delle città al di sotto di dieci

mila anime , non giudicano definitivamente che sino al valore di cento franchi. (1)

Art. 120. Se l'importare dell'azione è indeterminato , li giudici di pace non possono giudicarne , quando però l'attore non abbia limitato questo valore nelle misure di lor competenza , sia in prima , ovvero in istanza definitiva , con una valutazione espressa nel suo atto di citazione , o dichiarata da esso lui nella prima comparsa ; nel qual caso il reo convenuto potrà liberarsi

(1) La differenza notabile che v'è tra i giudici di pace delle grandi città , e quelli dei cantoni rurali può giustificare la distinzione che presenta questo articolo sopra i loro poteri rispettivi quando giudicano definitivamente ; ma la differenza non si deve punto considerare quando giudicano appellabilmente ; estendere allora egualmente la loro giurisdizione è un sollevare i tribunali di prima istanza senza nocimento di chicchessia. Ma non conviene per altro sopraccaricare i giudici di pace ; e questa è la ragione che ci fa limitare la loro giurisdizione a trecento franchi.

dalla condanna pronunciata contro di lui, pagando la somma alla quale l'attore avrà ristretta la sua dimanda.

Li dauni ed interessi che l'attore pretenderà di aver sofferti pendente l'istanza non aumentano il valor dell'azione; non son'essi che un accessorio.

Art. 121. Li giudici di pace giudicano pure qualunque valore o somma dell'oggetto litigioso,

1. Delle azioni per danni fatti tanto da uomini come da animali ai campi, frutti e raccolti;

2. Delle riparazioni locative delle case o de' poderi;

3. Delle indennizzazioni pretese dagli affittuoli o locatarj per non aver goduto, quando che il diritto d'indennizzazione non sarà controverso, e delle deteriorazioni allegate dal proprietario.

4. Del pagamento de' salarij delle genti di lavoro, del soldo de' domestici, degli stipendi o appuntamenti de' giovani o commessi di mercatura, e di altre persone stipendiate ad anno; delle obbligazioni rispettive de' mercadanti, negozianti ed altri

coi loro commessi impiegati, e gente di lavoro, come di quelle de' capi maestri coi loro allievi, operaj e domestici.

5. Di tutte le contestazioni tra i viaggiatori stranieri o francesi, e gli albergatori padroni di alberghi ammobigliati, operarj o provvigionieri relativamente al pagamento di alloggi, alimenti, sovvenzioni, salari e provvigioni dovute dai medesimi viaggiatori, e relativamente ai reclami che i viaggiatori stessi avessero a fare contro di quelli nelle dette loro qualità;

6. Delle contestazioni in materia di congedo e locazioni verbali (1);

7. Delle azioni per ingiurie verbali.

Ed essi giudicano queste controversie senza appellaione, allorchè l'oggetto della condanna non sorpassa i limiti della loro giurisdizione definitiva, quando l'attore non abbia fino dall'introduzione dell'istanza fatta ascendere la sua azione ad un valore maggiore.

(1) L'estensione di potere che noi qui proponiamo di dare ai giudici di pace ci sembra di un'utilità sì evidente, che non crediamo di dover dimostrarla con ragionamenti.

Art. 122. Giudicano finalmente di qualunque somma o valore giunga la cosa litigiosa, della rimozione dei confini, delle usurpazioni dei terreni, alberi, siepi, fossi ed altri recinti fatti entro l'anno, delle opere sopra i corsi d'acqua servienti all'innaffiamento dei prati, e dell'azioni possessorie.

Giudicano essi definitivamente quando l'attore o per suo atto di citazione, o alla prima comparsa abbia valutato tanto di possesso di fondo o di diritto, soggetto della sua domanda, che gl'interessi e danni da esso sofferti prima dell'introduzione della causa equivalgano ad una somma che non ecceda i limiti della giurisdizione definitiva del giudice di pace.

Art. 123. Li giudici di pace ponno di espresso consenso delle parti giudicare senza appellaione ogni quistione che oltrepassando i confini della loro giurisdizione definitiva, non eccede il valore di trecento franchi.

Art. 124. Se in una procedura seguita avanti un giudice di pace, si promove una quistione di stima, o se una delle parti dichiara voler querelare di falso un atto,

o nega la scrittura, o dichiara di non riconoscerla, o pretende che si ha abusato della sua sottoscrizione in bianco e per sovrapporvi un'obbligazione falsa, il giudice di pace rimetterà questo dibattimento al tribunale civile di prima istanza, e sopraderà l'instruzione del principale.

§. II.

Della competenza dei tribunali di commercio.

Art. 125. La giurisdizione de' tribunali di commercio è la stessa che quella de' tribunali civili di prima istanza, se il governo non ha altrimenti ordinato.

La loro giurisdizione quanto alla materia è fissata dal Codice di commercio.

§. III.

Della competenza dei tribunali di prima istanza.

Art. 126. Li tribunali di prima istanza giudicano di tutti gli affari civili, che non sono riservati alle giudicature di pace.

Art.

Art. 127. Giudicano le materie attribuite ai tribunali di commercio, e le giudicano come tribunali di commercio ne' due seguenti casi,

1. Se non esiste tribunal di commercio nel loro circondario.

2. Se l'attore che avrebbe potuto agire presso il tribunale di commercio del circondario, porta la sua azione al tribunale civile, e se il reo convenuto non oppone l'eccezione declinatoria prima di ogni altra eccezione dilatoria o perentoria.

Art. 128. Giudicano definitivamente di tutti gli affari personali e mobiliari sino al valore di mille frauchi.

Art. 129. Giudicano parimenti delle azioni immobiliari nelle quali l'oggetto principale sarà di cinquanta franchi di rendita fissa in censo od affitto.

Art. 130. Quando il valore della dimanda sarà maggiore di mille franchi o di cinquanta franchi di rendita fissa, potranno giudicare la questione definitivamente di consenso espresso delle parti.

Questo consenso sarà dato dalle parti o

Teoria ec.

da' loro patrocinatori o procuratori investiti a tal effetto di un mandato speciale.

Art. 131. Se la dimanda è indeterminata si osserverà la disposizione dell'art. 120 sopra espresso per limitarne il valore.

Art. 132. Se un tribunale di pace , di commercio , o di prima istanza giudica definitivamente quello che non avrebbe da giudicare che appellabilmente , la Corte di Cassazione casserà la sentenza soltanto perchè è stata pronunciata inappellabilmente , e la parte che avrà ottenuto il decreto di cassazione potrà trattar la causa in appello ove e come spetta.

In questi casi il termine per l'appellazione decorrerà dal giorno dell'emanazione del decreto di cassazione , anche nel caso in cui la sentenza di prima istanza non fosse stata notificata.

La parte , che avrà ottenuta la sua sentenza qualificata indebitamente inappellabile , potrà desistere da questa illegale qualificazione , e consentire che la causa sia portata in istanza d'appello , coll'obbligo di rimborsare le spese fatte per il ricorso di cassazione , e di rimettere le cose nello stato

in cui erano al momento della sentenza; il termine per appellare non decorrerà che dal giorno, in cui la desistenza sarà stata notificata alla parte condannata o al suo domicilio.

Art. 133. Se al contrario un tal tribunale giudica appellabilmente quello che avrebbe dovuto giudicare inappellabilmente, l'appellazione di una tale sentenza non sarà ammissibile che per la riforma, in quanto all'emanazione in prima istanza solamente, ed il restante della sentenza sussisterà, salvo il ricorso per dimanda civile o in cassazione nel termine della legge, il quale non comincerà a decorrere che dal giorno del decreto che avrà riformata la sentenza di prima istanza.

Art. 134. Se il tribunale che ha giudicata una quistione in prima istanza ha negletto di esprimere se pronunciava la sua sentenza in prima istanza o in ultima istanza, la parte condannata potrà appellarsene od intentar azione per dimanda civile o in cassazione, secondo il ricorso del quale sarebbe suscettibile la sentenza dopo la qualificazione che la legge autorizzerebbe di darle.

§. IV.

Della competenza delle corti d' appello.

Art. 135. Le corti d' appello giudicano delle appellazioni delle sentenze pronunciate in prima istanza da' tribunali di prima istanza, e da quelli di commercio.

Art. 136. Possono anche deliberare per incidenza definitivamente,

1. Sopra gl' interessi d'un credito, sopra i frutti percepiti, e sopra le scadenze degli affitti dopo il principio del processo.

2. Sopra i danni ed interessi a' quali ha potuto soggiacere l' una delle parti dopo il medesimo tempo;

3. Sopra le dimande incidenti in materia di provvisionale.

Questi oggetti ponno essere domandati in istanza d'appello come in prima istanza ai termini della legge.

Questa disposizione è comune ai tribunali di prima istanza, quando pronunciano sull'appellazione delle sentenze fatte dalle giudicature di pace della loro giurisdizione.

Art. 137. Le corti d'appello pronunciano pure sopra le terze opposizioni, e sopra le domande civili dirette contro i loro decreti.

C A P I T O L O III.

Della prorogazione di giurisdizione.

Art. 138. Non si può prorogare la giurisdizione di un tribunale incompetente a ragione della materia, ed è obbligato ezian-
dio d'ufficio di rimettere la causa al tribu-
nale, od autorità a cui appartiene.

Ma se è incompetente a ragione della per-
sona, o della situazione, sarà bastante che
il reo convenuto non abbia apposta l'in-
competenza prima di ogni altra eccezione
dilatoria o perentoria, o che abbia conchiuso
o assentito alla remissione della causa, per-
chè la giurisdizione del tribunale sia prorogata
e l'eccezione declinatoria non ammissibile.

Art. 139. Un debitore può, per contratto,
sommetersi, riguardo al suo debito, alla giur-
isdizione di un certo numero di tribunali
determinati e designati nell'atto; ma la clau-
sola per la quale egli si sottomette a quel-

tribunale che piacerà al suo creditore di scegliere, sarà senza effetto. (1).

Art. 140. Inerentemente alla disposizione dell'art. 234, del Codice civile, la proroga di giurisdizione non può aver luogo in materia di divorzio.

C A P I T O L O IV.

Della riconvenzione.

Art. 141. La competenza di un tribunale è pure prorogata colla riconvenzione. (2).

(1) Un'uso che si è abusivamente introdotto in alcuni de' dipartimenti uniti, vuole l'ultima disposizione di questo articolo.

(2) Sotto il vecchio governo vi era il principio, che la riconvenzione in giurisdizione secolare non poteva darsi; e ciò per non pregiudicare alla giurisdizione de'feudatarj signori, come osserva Ferrière nella parola *Riconvenzione*. Denisart c' insegnă che questo principio era assai mal osservato; e siccome non esistono più le giurisdizioni patrimoniali, non si

Art. 142. La riconvenzione s'intenta quando il convenuto forma nella medesima istanza una o più contro-pretese.

Si deve intentarla in prima istanza; non è ammissibile in istanza d'appello; ed i giudici debbono eziandio d'ufficio dichiararla non ammissibile.

Art. 143. La riconvenzione si esercita in tutti i casi nei quali non è punto vietata dalla legge.

Art. 144. L'azion primitiva, e l'azione di riconvenzione, saranno instruite e giudicate unitamente per quanto si potrà. Intanto se li giudici si avvedono che il concorso d'instruzioni trarrebbe seco un grande intrigo di procedure, potranno ordinare pure d'ufficio, che le due cause sieno istruite e giudicate separatamente.

Art. 145. In ques'o caso, o che l'attore primitivo ottenga l'ammissione delle sue

vede per qual ragione non si abbia ad ammettere in Francia la riconvenzione come esiste nei Paesi Bassi, in Olanda, ed in tutto il settentrione ed il mezzogiorno dell'Europa.

istanze , e conclusioni o che siano rigettate; o che desista da esse, l'azione di riconvenzione non sarà perciò meno instruita e giudicata dal tribunale , ove sarà stata intentata.

Art. 146. Quegli che dimanda l'esecuzione di un contratto sinallagmatico , deve prima sulla dimanda riconvenzionale del reo convenuto essere condannato egli stesso ad eseguirlo , se il contratto o altre convenzioni posteriori non vi pongono ostacolo , e salva l'eccezione dell'articolo 1612 del Codice civile.

Art. 147. La riconvenzione non è ammisible ,

1. Se quegli, contro cui è diretta l'azione per ingiurie, vuole agire contro l'attore diversamente che per recriminazione ;

2. Se la riconvenzione è personalmente diretta contro quello che agisce in nome d'altri; o se è intentata principalmente per ciò che può essere dovuto da una persona, i di cui affari sono amministrati dall'attore agente in suo proprio nome;

3. Se il garante vuole agire riconvenzionalmente contro l'attore in evizione.

Art. 148. La riconvenzione non sarà pure ammissibile, se il giudice è incompetente rispetto alla materia che forma l'oggetto della riconvenzione.

Quindi,

1. Se la riconvenzione è formata dinanzi un tribunale di commercio, e che il suo oggetto non sia della giurisdizione di un tribunale, sarà il tribunale obbligato, anziché d'ufficio, di dichiararsi incompetente quanto alla dimanda riconvenzionale;
2. Se la riconvenzione che ha per oggetto un affare di commercio è fatta dinanzi un tribunale di prima istanza, questo tribunale la giudicherà;
3. Se la riconvenzione è fatta davanti un giudice di pace in una istanza di cui l'oggetto principale non eccede i limiti della sua giurisdizione, mentre che l'oggetto della riconvenzione sorpassa in valore la somma di trecento franchi, il giudice di pace si dichiarerà incompetente per giudicare la riconvenzione, e pronuncierà sulla dimanda primitiva, quando però la riconvenzione non sia fondata sullo stesso titolo dell'azione primitiva, nel qual caso il giu-

dice di pace si dichiarerà incompetente interamente.

Art. 149. Quando la riconvenzione è validamente proposta in una istanza che il tribunale è autorizzato a giudicare inappellabilmente per la sua importanza, mentre che la riconvenzione ha per oggetto una pretesa che non ammette che una sentenza in prima istanza; la sentenza che seguirà tale istanza sarà soggetta all'appellazione per l'intero.

Ed in generale il valor dell'azione primitiva, e quello dell'azione di riconvenzione si uniscono per determinare la competenza del giudice in prima, o in ultima istanza, quando però non vi sia una sentenza precedente, che abbia disgiunte le dimande rispettive delle parti.

Art. 150. Riconvenzione sopra riconvenzione non ha valore; cioè a dire che il reo convenuto avendo formato una contro-pretesa, l'attore primitivo non può a suo tempo intentare una nuova riconvenzione, che tratta non sia dal titolo che serve di base all'azione di riconvenzione del reo convenuto.

C A P I T O L O V.

Dell'intervento.

Art. 151. L'intervento è una via che si prende per rendersi incidentemente parte in un processo o per assumere il fatto e la causa di una delle parti, o per qualche interesse particolare che differisce da quello dei litiganti; ma che ha qualche connessione con la controversia fra essi insorta.

Art. 152. L'intervento può aver luogo non solamente in prima istanza, ma anche in istanza d'appello.

Art. 153. Quegli che interviene in un processo deve proseguirlo nello stato in cui trovasi senza poter opporre delle eccezioni dilatorie, che le altre parti non saranno punto ammissibili a far valere.

Egli non può neppure far ascoltare dei nuovi testimonj, allorchè gli esami dei medesimi sono terminati; ma può essere ammesso a produrre de' nuovi documenti fin che non sono chiusi i dibattimenti.

OSSERVAZIONI.

Crediamo che questo sarebbe il luogo in cui converrebbe trattare delle materie contenziose, che non appartengono al potere giudiziario; ma noi abbiamo pensato, che non ci conveniva di prendere iniziativa sopra il Governo in una parte così delicata della legislazione, comunque siamo istruiti, per l'esperienza giornaliera, dell'imbarazzo in cui trovansi i tribunali e noi medesimi, quando trattasi di decidere se un affare appartiene al potere amministrativo, o al potere giudiziario.

T I T O L O V.

Di quelli che possono o non possono procedere in giudizio

Art. 154. Quegli che ha la libera amministrazione e disposizione de' suoi beni mobili e immobili, può in tutti i casi procedere in giudizio, sia come attore, sia come reo convenuto.

Art. 155. N'uno può agire in giudicio sotto il nome di un procuratore: convien' essere in nome proprio nell' intestazione delle dimande.

Sono eccettuati da questa regola la Repubblica, l' Imperatore e l' Imperatrice sua sposa, quando i loro interessi particolari li obbligano a ricorrere ai tribunali.

Art. 156. La Repubblica, quando trattasi di demanii o di diritti demaniali, procede sotto il nome del prefetto del dipartimento ove deve essere portata la dimanda in prima istanza;

Il Tesoro pubblico procede per mezzo de' suoi agenti;

Il Senato e la Legion d'onore per mezzo del loro cancelliere rispettivo;

Le Comuni per mezzo dei podestà od aggiunti;

Gli Stabilimenti pubblici per mezzo dei loro amministratori;

La Direzione del Demanio e del Registro, e quelle delle Dogane sotto i loro nomi rispettivi, procedura e diligenza dei loro impiegati. (*Progetto, art. 64.*)

Art. 157. Le controversie relative ai be-

ni nazionali , de' quali l' Imperatore ha il godimento , sono tenute e sostenute dall' intendente della lista civile , oppure da quegli che l' Imperatore destina , il quale è incaricato di notificare la controversia al consiglio di prefettura del dipartimento , quando essa interesserà la proprietà ; in tal caso la lite non potrà essere istruita né giudicata che in presenza del prefetto , che sarà tenuto ad intervenire . (Legge del 27 marzo 1781 art. 15)

Art. 158. Le controversie civili , nelle quali l' Imperatrice sarà personalmente interessata , saranno trattate da quello , che essa destinerà col consenso dell' Imperatore .

Art. 159. Una Comune non potrà intentare una lite nel caso in cui il merito del diritto sarà controverso , che dopo essere stata autorizzata dal consiglio di prefettura del dipartimento , dopo il parere del consiglio municipale della comune , e del sottoprefetto del distretto (1) .

(1) Sarà egli una stessa cosa allorchè la co-

Art. 160. Niun stabilimento pubblico potrà procedere in giudizio per mezzo dei suoi amministratori, quando il merito del diritto sarà controverso, se non che dopo essere stato autorizzato dal consiglio di prefettura dopo il parere dell'amministrazione municipale, e quello del sotto-prefetto del circondario, ove è posto lo stabilimento pubblico.

Art. 161. Non potrà essere esercitata alcuna azione contro il prefetto di un dipartimento in questa qualità, nè contro uno stabilimento pubblico, senza che precedentemente non si abbia presentata una semplice memoria prima al sotto-prefetto per

mune non sarà che convenita? Basterà allora che il consiglio di prefettura, che può essere mal istruito dalla esposizione poco fedele della comune, sovente diretta da uomini idioti, abbia negato il suo assenso alla difesa, perchè ella resti indifesa? Non la pensiam noi così, noi stimiamo che convenga limitare la necessità dell'autorizzazione nel caso in cui la comune è attrice ella stessa.

averne il suo sentimento, poscia al consiglio di prefettura per ottenerne una decisione. Questa formalità è di rigore, e la sua omissione renderebbe nulla la procedura. (*Legge del 5 novembre 1790, tit. III, art. 15.*)

Il consiglio di prefettura stabilirà sopra questa memoria entro il mese, contando dal giorno che sarà stata rimessa con i documenti giustificativi al sotto-prefetto, che ne darà la sua ricevuta, e di cui ne farà menzione sul registro, che terrà a questo oggetto.

La rimessa e la registratura della memoria interromperanno la prescrizione; e nel caso in cui il consiglio di prefettura non avesse determinato nel termine sopradetto, sarà permesso all'attore di procedere dinanzi ai tribunali.

Il Governo per altro potrà, per cause di pubblica utilità, sospendere l'esercizio di una tale azione per un anno, quando non si tratterà che di un semplice credito; ma gl'interessi della somma da esigersi saranno dovuti al creditore, contando dalla data della sospensione.

Art.

Art. 162. Non possono procedere in giudizio in materia civile,

1. La donna maritata senza l'autorizzazione di suo marito o della giustizia, ancorchè volesse agire come tutrice de' suoi figli di un letto precedente, o come esecutrice testamentaria;

2. I minori senza l'autorizzazione dei loro tutori;

3. Gl' interdetti senza l'autorizzazione dei loro curatori;

4. I tutori e i curatori senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia ne' casi specificati dal Codice civile.

Art. 163. Nondimeno se queste persone, del pari che le comuni o gli stabilimenti pubblici, ottengono, senza l'autorizzazione richiesta, delle sentenze favorevoli, la parte condannata non potrà impugnare la validità per difetto di autorizzazione.

Art. 164. Se le sentenze in tal guisa ottenute fossero in parte favorevoli, ed in parte contrarie, non potranno essere impugnate di nullità che per assenso delle persone sia pubbliche o sia private, delle quali si avrà negletta l'autorizzazione; e se la

nullità è ammessa annullerà essa la sentenza in tutti i suoi capi.

Art. 165. L'autorizzazione accordata ad una comune, ad uno stabilimento pubblico, per l'oggetto di far valere i loro diritti, è loro bastante per procedere in istanza d'appello, e parimenti per ricorrere in cassazione, o per domanda civile, senza una nuova autorizzazione.

Nondimeno se l'autorizzazione non fosse accordata che per agire in prima istanza, la comune o lo stabilimento pubblico che succumbette in una o più delle sue pretese, non potrebbe appellarsi della sentenza senza una nuova autorizzazione.

T I T O L O VI.

Delle desistenze.

Art. 166. Un attore può desistere dall'istanza, che ha incoata, o dall'azione che forma la base di tale istanza.

Art. 167. Quegli che desiste legalmente da una istanza può da capo intentarne una nuova per il medesimo oggetto; ma quegli

che desiste dalla sua azione , rinuncia alla pretesa sulla quale la fondava.

Art. 168. Ogni desistenza si deve fare o per convenzione , o nella cancelleria del tribunale presso il quale pende la lite , o all' udienza.

Art. 169. Un attore che vuol desistere senza convenzione da un' istanza che ha intentata illegalmente , deve farlo alla prima comparsa o alla cancelleria , avanti la prima udienza ; altrimenti il reo convenuto potrà dimandarne la rejezione , e chiedere il proseguimento della causa nello stato in cui era.

La desistenza dall' azione si può fare in ogni momento della causa.

Art. 170. Quegli che desiste dall' azione che ha intentata in possessorio , può tuttavia agire in seguito in petitorio.

Art. 171. Ogni desistenza senza convenzione deve esser pura e semplice ; essa è fatta o riputata fatta , colle offerte delle spese.

Se viene fatta all' udienza , è perfetta dal momento che il tribunale ne ha

dato l'atto all'altra parte sopra di lei richiesta.

Se è fatta nella cancellaria non è perfetta se non quando quegli che l'ha fatta ne ha notificato l'atto alla parte sua avversaria.

Art. 172. Ogni desistenza dall'azione, qualora è validamente fatta, ha la forza di cosa giudicata.

T I T O L O VII.

Delle sentenze.

Art. 173. Una sentenza per esser valida dev'essere pronunciata sentite le parti, o debitamente chiamate.

Art. 174. Ogni sentenza si presume pronunciata nelle forme prescritte dalla legge, quando non venga provato il contrario in una maniera autentica.

Nulladimeno una sentenza sarà annullata se non è corredata delle forme estrinseche, prescritte dalla legge sotto pena di nullità.

Art. 175. Una sentenza è preparatoria, o definitiva.

Art. 176. La sentenza preparatoria, o

d' istruzione è quella , che senza decidere o pregiudicare la causa nel merito , ordina un esame di testimonj , una perizia , una visita sopra luogo , o qualche altra operazione , per lo schiarimento della questione , ad effetto di passare alla sua decisione .

Art. 177. La sentenza preparatoria e le sue conseguenze non legano i giudici . Eglino possono , senza avervi riguardo alcuno , giudicare definitivamente la controversia .

Art. 178. Se un tribunale ordina un' operazione preparatoria in un caso in cui la legge la riprova , mentre che la parte contro cui la prova è stata ordinata aveva sostenuto che non era ammissibile ; la sentenza interlocutoria sarà riputata definitiva , ancorchè siasi dichiarato (nella sentenza preparatoria in apparenza) che essa è pronunciata senza pregiudicare in alcun modo i diritti , e le eccezioni delle parti .

Art. 179. Le parti sono obbligate ad eseguire le sentenze preparatorie , senza che si possa indurre da questa esecuzione , comunque volontaria , comunque spontanea ,

ch' essa possa essere alcuna specie di adesione.

Art. 180. La sentenza definitiva è quella che termina la controversia in tutto o in parte.

Art. 181. Essa è pronunciata in contraddittorio, o in contumacia.

È proferita in contumacia quando l'una delle parti non compare per difendere i suoi diritti, o che rifiuta di trattare la causa.

È in contraddittorio quando le parti hanno preso reciprocamente le loro conclusioni all'udienza.

Art. 182. Quegli che legalmente citato non compare, o ricusa di trattare la causa, fa presumere che l'azione intentata contro di lui sia fondata: le conclusioni dell'attore saranno all'attore stesso aggiudicate in contumacia, quando però la loro ingiustizia non risulti dai fatti allegati da lui medesimo, o dai documenti che produce in appoggio della sua pretesa; nel qual caso sarà rigettata la sua dimanda,

non ostante la contumacia ch' egli avrà ottenuta (1).

Similmente se l'attore non comparisce nel giorno della citazione, o rifiuta di disputare, il reo convenuto è licenziato dalle dimande contro di lui promosse.

In questi due casi quegli che non comparece potrà fare opposizione nel termine accordato dalla legge; ma se dopo l'opposizione il non comparente si lascia nuovamente condannare per contumacia, non sarà più ammissibile una seconda opposizione; la seconda sentenza pronunciata in contumacia sarà definitiva, e la parte che non comparece non potrà neppure avere

(1) L'art. 145 del progetto vuole che le conclusioni della parte siano ad essa aggiudicate, *se saranno giuste e ben verificate*: questo è conforme all'art. 3 del titolo V dell'ordinanza 1667. Ma si sa che questo articolo non fu giammai osservato, nè si deve attendere che lo sarà di più in oggi, giacchè la molteplicità degli affari lo rende impraticabile. Ora perchè rinovare delle disposizioni, le quali ben si sa che non si potranno eseguire?

ricorso in cassazione contro un giudizio qualunque reso in contumacia (1).

Art. 183. Un tribunale dietro l' opposizione fatta in tempo utile dalla parte che

(1) *Contumax non appellat.*

Questa regola seguita nelle giurisdizioni di parecchi dipartimenti della Francia è adottata per le nuove leggi dalle giudicature di pace ; noi proponiamo che sia estesa a tutti i tribunali civili ed in tutti i casi , perchè è saggia e conforme all' utilità de' litiganti. Infatti come si può compatire quegli che non comparisce , di essere stato condannato , s' egli non ha neppur colpito l' orecchio del giudice colla sua difesa ? Per qual ragione accordargli il diritto di eludere col fatto la legge che ha stabilito i due gradi di giurisdizione , giacchè per l' appellazione trasferisce tutta l' istruzione della causa alla corte d' appello , direttamente contro l' intenzione della legge , la quale vuole che la prima instruzione si faccia avanti i tribunali di prima istanza ? Perchè concedere al reo convenuto dovizioso , di opprimere colle spese l' attore indigente , e costringerlo a far

non comparisce, può riportare e cangiare la sentenza pronunciata in contumacia, ma non può cangiare la sentenza definitiva, che ha pronunciato in contraddirio.

ascoltare i suoi testimonj venti o trenta leghe distanti dalla sua dimora, mentre che potrebbe farli deporre con poca spesa in vicinanza del suo domicilio? Ciò non istà nè in buon senso, nè in equità. E' ben conveniente che quegli che non comparisce si contenti della opposizione avanti la corte d'appello; è ben conveniente che si contenti pure dell'opposizione avanti i tribunali di prima istanza, in tutte le cause che essi giudicano in prima e in seconda istanza; e se l'opposizione è sufficiente in queste istanze diverse, perchè converrà stabilire un altro ordine di cose per le cause che ponno subire due gradi di giurisdizione? Noi non ne vediamo alcuna solida ragione.

T I T O L O VIII.

Dell'appellazione.

Art. 184. L'appellazione è un reclamo portato al tribunale superiore contro una sentenza definitiva, o riputata tale dalla legge, pronunciata in prima istanza.

Art. 185. L'appellazione interposta nel termine della legge ha due effetti.

Il primo di sospendere l'esecuzione della sentenza da cui si appella, tranne quando il giudice di prima istanza l'abbia ordinata provvisoriamente, nonostante l'appellazione.

Il secondo di autorizzare il giudice di appello ad evocare tutta la causa, se infirma la sentenza da cui fu appellato, quantunque non avesse per iscopo che un solo incidente.

Art. 186. Nondimeno se il giudice di prima istanza non ha pronunciato che sopra la sua competenza, il giudice di appello, infirmendo la sentenza, gli rimetterà le parti perchè pronunci sul merito della lor controversia, se si fosse indebitamente dichiarato

incompetente, ma se si fosse dichiarato competente quando avrebbe dovuto ammettere l'eccezione declinatoria, il giudice di appello rimanderà le parti e la causa al tribunale ed all'autorità cui spetta.

Art. 187. Non si può appellare da una sentenza preparatoria, che con la sentenza che decide la controversia, oppure l'incidente per cui questo giudizio preparatorio sarà stato pronunciato.

Art. 188. Quello che non è stato parte nella causa, o non è stato debitamente citato, non può appellarsi della sentenza, nè reclamare con dimanda civile, nè in cassazione contro tale giudizio, se è stato pronunciato inappellabilmente: non ha che la terza opposizione che intenterà avanti il tribunale che avrà pronunciato la sentenza della quale egli pretende di querelarsi, e di cui dimanderà la riforma pel suo interesse esclusivamente.

Art. 189. L'appellazione deve essere interposta nel tempo fissato dalla legge, sotto pena di decadimento, senza speranza di esserne rilevato sotto qualunque siasi pretesto.

Nondimeno se quegli che succumbette in

un incidente protesta o all'udienza, o alla cancelleria del tribunale contro tale sentenza, e si riserva di appellare colla sentenza definitiva se gli fosse contraria, godrà di questa riserva, senza che la quiescenza che avrà data in apparenza a questa prima sentenza possa contro di lui formare una denuncia alla propria azione.

Art. 190. Il termine per l'appellazione non decorre per quegli a cui è stata notificata una sentenza definitiva, se non dal giorno della intimazione alla persona od al domicilio; e per quello che ha fatto fare la notificazione anche con ordine di eseguire, se non che dal giorno in cui la parte, alla quale si è intimata gli avrà fatto notificare dal canto suo il suo atto di appellaione, alla persona o al domicilio.

Art. 191. Quegli contro cui è interposta l'appellazione può nel termine utile appellare egli pure anche alla udienza, s'egli non si è acquietato alla sentenza chiedendone la conferma pura e semplice.

T I T O L O IX.

Dell'esecuzione dei giudizj.

Art. 192. Quegli che ha ottenuto una sentenza munita di mandato di esecuzione, può farla eseguire sui beni del condannato in tutte le parti dell' Impero Francese.

Art. 193. Il Giudice che ha pronunciato una sentenza in prima istanza può ordinare l'esecuzione provvisoria nei casi seguenti:

1. Se è pronunciata da un giudice di pace, o da un tribunale di commercio;
2. Se la sentenza è fondata sopra un titolo, e purchè in questo caso, come nei precedenti, l'esecuzione provvisoria sia ordinata sotto cauzione.
3. Se le condanne hanno per oggetto degli alimenti.

Art. 194. Ogni sentenza si eseguisce sotto l'autorità del tribunale che l'ha pronunciata; ed è ad esso che deve essere riferita qualunque opposizione all'esecuzione. Parimenti una sentenza di prima istanza con-

fermata in grado d'appello è eseguita sotto l'autorità del tribunale di prima istanza: se al contrario la sentenza è infirmata in tutto o in parte, la seconda sentenza non potrà essere eseguita che sotto l'autorità del giudice di appello.

Nondimeno se si tratta di eseguire sopra un immobile la sentenza di un giudice di pace, o di un tribunale di commercio, l'opposizione all'esecuzione di questa sentenza sarà portata innanzi al tribunale civile del circondario ove l'immobile è situato.

Art. 195. Le sentenze si eseguiscono a carico di quelli, contro i quali sono personalmente pronunciate, ed i loro eredi, e non contro quelli che sono parte in causa in nome altrui.

Art. 196. È in arbitrio del creditore di procedere all'esecuzione della sentenza che ha ottenuto, sopra quei beni del debitore mobili o immobili che troverà convenirgli, osservando le regole prescritte dagli articoli 2206, e 2209 del Cod. civ.

OSSERVAZIONE.

Per terminare questo primo libro noi crediamo che converrebbe aggiungervi cinque titoli; cioè 1. dei Giudici; 2. del Ministero pubblico; 3. dei Cancellieri; 4. dei Patroni; 5. degli Uscier: ma nell'incertezza che il nostro piano sia per essere adottato, noi non abbiamo creduto di dovercene occupare.

Segnati VIELLART, presidente; d'OUTREPONT; AUDIER-MASSILLON; VERGÈS; MERLIN.

FINE.

I N D I C E

*Osservazioni preliminari della Corte
di cassazione sul progetto del
Codice di procedura civile pag.* 5

L I B R O P R I M O

DELL' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

IN GENERALE.

<i>TITOLO I. Delle azioni.</i>	»	11
<i>SEZIONE I. Della natura delle azioni.</i>	»	12
<i>Delle azioni di rescissione ed alternative.</i>	»	14
<i>Dell' azione di garanzia.</i>	»	15
<i>Dell' azione di pegno, e delle azioni ipotecarie .</i>	»	16
<i>— H. Delle azioni miste.</i>	»	17
<i>Della petizione dell' eredità.</i>	»	ib.
<i>Dell' azione di divisione.</i>	»	18

<i>Dell' azione di confini.</i>	pag.	19
SEZ. III. Delle azioni petitorie, e possessorie .	"	20
<i>Della provvisionale .</i>	"	ib.
<i>Dell' azione possessoria e di reintegrazione.</i>	"	24
<i>Della denunzia di nuova opera.</i>	"	26
<i>Disposizioni generali.</i>	"	27
TIT. II. Presso quali giudici si debbano intentare le azioni civili.	"	28
— III. Delle eccezioni, e difese.	"	34
CAP. I. Delle eccezioni.	"	ib.
SEZ. I. Delle eccezioni che riguardano la forma di procedere.	"	ib.
— II. Delle eccezioni declinatorie.	"	36
§. I. Dell'eccezione d'incompetenza.	"	ib.
— II. Dell'eccezione di pendenza di lite .	"	38
— III. Della ricusa .	"	39
SEZ. III. Delle eccezioni dilatorie.	"	45
— IV. Delle eccezioni perentorie.	"	49
§. I. Dell'eccezione di prescrizione.	"	ib.
— II. Dell'eccezione di decadimento.	"	50
— III. Dell'eccezione della cosa giudicata .	"	51
— IV. Dell'azione perentoria.	"	53

CAP. II. <i>Delle difese e della contestazione</i>	pag. 56
TIT. IV. <i>Della giurisdizione e della competenza dei tribunali civili</i>	» 57
CAP. I. <i>Della delegazione di giurisdizione.</i>	58
— II. <i>Della competenza dei tribunali civili</i>	» 59
§. I. <i>Della competenza delle giudicature di pace.</i>	» ib.
— II. <i>Della competenza dei tribunali di commercio.</i>	» 64
— III. <i>Della competenza dei tribunali di prima istanza.</i>	» ib.
— IV. <i>Della competenza delle corti d'appello</i>	» 68
CAP. III. <i>Della prorogazione di giurisdizione.</i>	» 69
— IV. <i>Della riconvenzione</i>	» 70
— V. <i>Dell'intervento.</i>	» 75
<i>Osservazioni</i>	» 76
TIT. V. <i>Di quelli che possono o non possono procedere in giudizio</i>	» ib.


〔 99 〕

TIT.	VI. <i>Delle desistenze</i> :	pag.	82
—	VII. <i>Delle sentenze</i> . :	"	84
—	VIII. <i>Dell'appellazione</i> .	"	90
—	IX. <i>Dell'esecuzione dei giudizj.</i> »	"	93
	<i>Osservazione</i> .	"	95

FINE DELL' INDICE.

101
28 29. — *admodum* IV. 20.
28 a. — *admodum* VIII. 17. —
28 a. — *admodum* VIII. 137. —
28 a. — *admodum* VIII. 20. II. —
28 a. — *admodum* VIII. 20.

admodum VIII.



P R E Z Z O

Lire 1. 15. Italiane.

THEORIA DELLA MIGRAZIONE

PREZZO
Lxx. 15. Iulian.


[48]

seguirla prima che le eccezioni sieno già indicate.

Art. 96. Se vi ha connessione fra due cause pendenti presso lo stesso tribunale, quegli che dimandare

Se queste sono due cause d'appello, questa Corte, due Corti, nali soggiornanti l'unione, alla Corte.

Non vi ha connessione che vi abbiano pendente presso un altro giudice prima ist



[49]

SE ZIONE IV.

Delle eccezioni perentorie.

